

I RIFIUTI DA INCIDENTE STRADALE

In merito al ripristino degli incidenti stradali, i rifiuti che emergono a seguito di tali eventi, devono essere trattati come tali, seguendo le direttive del Testo Unico Ambientale. Tale norma, il **Testo Unico dell'Ambiente, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, sanziona chiunque (anche il conducente del veicolo interessato dal sinistro) abbandona i rifiuti, e quindi anche quelli derivanti da incidente stradale, sia solidi che liquidi, che vengono collocati a lato della strada. Sussiste, pertanto, l'obbligo della loro rimozione, pena sanzione specifica. **Il trasgressore, ovvero sia il conducente/proprietario del veicolo che ha provocato il sinistro, ha l'obbligo giuridico di sostenere le spese per tale rimozione.**

Bisogna, comunque, diversificare la trattazione in base al grado dell'evento dannoso derivante dall'incidente stradale.

Nel caso in cui non sussiste l'esigenza e il dovere di far intervenire un mezzo di soccorso o una forza di polizia, si pensi ai classici tamponamenti, dove vengono prodotti solo danni alle cose e i conducenti compilano la "constatazione amichevolmente", e non vi sia stata la perdita o versamento al suolo di liquidi pericolosi o infiammabili, gli obblighi sono minimi. In tal caso, anche se non vi è pericolo o intralcio per la circolazione, è però possibile che siano presenti resti di parti di veicoli o della merce trasportata e che tali parti generino pericolo per la circolazione. Successivamente la compilazione del C.I.D., i conducenti si devono attivare a rimuovere tali materiali.

Non è sempre detto che tali materiali si configurino come rifiuto in quanto il conducente potrebbe riutilizzarli, se funzionanti o interessanti per altre attività. In tal caso non devono essere considerati come rifiuto, ma sussiste comunque l'obbligo di rimuoverli dalla sede stradale in base al Codice della Strada.

In caso contrario se il conducente se ne vuole disfare, il materiale sarà considerato rifiuto e come tale deve essere gestito.

L'art. 255 del D.lgs 152 del 2006, rubricato "Abbandono di rifiuti", aggiornato al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sancisce che "(...) chiunque, (...), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (pagamento in misura ridotta €600,00). Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio (pagamento in misura ridotta € 1.200,00)".

Con la diretta conseguenza che se l'agente accertatore, in un momento successivo, riesce a risalire al nominativo del conducente/trasgressore, quest'ultimo può essere sanzionato per abbandono di rifiuti al suolo con la conseguente sanzione pecuniaria.

Nel caso dell'incidente stradale in cui **è intervenuta una forza di polizia ad accertare la dinamica del sinistro**, un eventuale mezzo di soccorso per i feriti e si è in presenza di produzione di materiali solidi e/o liquidi di risulta dell'incidente stesso, la disciplina non è quella sopra indicata. In tale circostanza si rientra nel caso dell'urgenza, in quanto sono presenti difficoltà di rimozione del materiale. Come sopra indicato **spetta all'ente proprietario della strada e non direttamente ai conducenti il ripristino della sicurezza della strada e la rimozione dei rifiuti**.

Altra questione è la liquidazione successiva degli oneri successivi a tali attività, soggette al Codice Civile e alla normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro terzi.

Tornando alla disamina della seconda ipotesi, l'ente proprietario della strada provvede direttamente o concede in appalto i lavori di recupero dei rifiuti dalla strada ditte esterne specializzate. Queste imprese sono considerate detentori di rifiuti e non come produttori, in quanto recuperano i rifiuti prodotti da terzi successivamente l'incidente. Proprio per tale questione ai conducenti potranno essere addebitati gli oneri per il ripristino della strada e il recupero dei rifiuti.

Conseguentemente, una volta che la ditta esterna specializzata ha preso in carico il rifiuto, la stessa deve adempiere alle regole del Testo Unico Ambientale, sia per quanto concerne il trasporto sia lo smaltimento e il recupero dei rifiuti derivanti da incidenti stradali.

Troppe volte il personale degli enti pubblici o di aziende private appaltanti con troppa semplicità provvedono ad eliminare i materiali solidi e liquidi nelle cunette laterali o spargerli vicino ai campi adiacenti alla strada, o, ancora peggio, trasportandoli sui carri attrezzi, violando, così le norme del Testo Unico Ambientale, con le conseguenze, di carattere penale, a carico del titolare del soccorso Stradale e dell'ente da cui dipende la Forza di polizia che ha proceduto alla chiamata, dimenticandosi di essere enti o aziende e potranno essere accusati del reato di smaltimento abusivo di rifiuti.

Tali rifiuti possono essere classificati come rifiuti urbani in quanto possono rientrare nella classificazione dell'art. **183 lettera c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade o d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.** In quanto a posteriori sussiste l'obbligo imposto dall'art. 14 del Codice della Strada degli enti proprietari delle strade della manutenzione e la pulizia delle stesse o un contratto d'appalto del ente proprietario della strada con un impresa terza per adempiere alla pulizia e manutenzione della stessa.

Ora che i rifiuti da incidente stradale sono stati classificati bisogna prendere in considerazione il trasporto e lo smaltimento dello stesso rifiuto.